

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
PROVINCIA DI P I S A

REGOLAMENTO  
COMUNALE  
per l'APPLICAZIONE  
dell'IMPOSTA COMUNALE  
sugli IMMOBILI

**Approvato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 17 del 2 Marzo 1999 e n. 37 del 31 Marzo 1999.**

**Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 8 del 20 Febbraio 2001 e n. 19 del 28 Marzo 2001.**

**Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 13 Febbraio 2003.**

**Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 3 Aprile 2008.**

# INDICE

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	Pag. 3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree .....	“ 3
Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile .....	“ 4
Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta.....	“ 4

## TITOLO II

### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale.....	Pag. 5
Art. 6 - Riduzioni di imposta.....	“ 6
Art. 7 - Esenzioni .....	“ 6

## TITOLO III

### DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 – Alloggio non locato e seconda casa.....	Pag. 7
Art. 9 - Versamenti.....	“ 7
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti.....	“ 7
Art. 11 - Accertamenti .....	“ 8
Art. 12 - Attività di controllo.....	“ 8
Art. 13 - Incentivi al personale addetto.....	“ 8
Art. 14 - Rimborsi.....	“ 8
Art. 15 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	“ 9
Art. 16 - Contenzioso .....	“ 9

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norme di rinvio.....	Pag. 10
Art. 18 - Entrata in vigore.....	“ 10

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

## Art. 2

### Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

In caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato sia inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito non inferiore al 51% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Non sono considerati terreni agricoli, ai fini dell'applicazione del tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile (Circ. Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993).

### **Art. 3**

#### **Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile**

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio all'inizio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito dal comma 5) dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente, con specifico provvedimento e per zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; in questo caso è precluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2) del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 6, comma 6) del decreto legislativo n. 504/1992.

### **Art. 4**

#### **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata unitamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

In tale contesto è facoltà della Giunta Comunale stabilire l'aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per gli immobili utilizzati direttamente o locati, ubicati nel centro storico, delimitato dalle vie Calatafimi, Solferino, Magenta e Dei Mille, a condizione che il canone di locazione di tali immobili rientri nei parametri stabiliti annualmente dalla Giunta stessa. Sono esclusi dalla agevolazione gli immobili adibiti ad uso abitativo per i quali siano accertate le condizioni di sovraffollamento ai sensi della L.R. n. 96 del 1996.

## **TITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 5**

##### **Abitazione principale**

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- e) abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro, e parenti fino al secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro) se la stessa costituisce, per il familiare, la propria abitazione principale;
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23/12/96, n. 662)

- g) abitazione posseduta nel territorio del Comune, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'applicazione dell'aliquota riservata all'abitazione principale, mediante dichiarazione sostitutiva.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997 le sue pertinenze quali le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che (fabbricati di cat. C/6) coincidano nella contitolarità della stessa ed il cui utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g), se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556;
- **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), ed f). L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

## **Art. 6**

### **Riduzioni d'imposta**

Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, l'imposta è ridotta del 50 per cento secondo quanto disposto dal comma 1), art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55) della legge n. 662/1996, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità

deve consistere in un degrado fisico preesistente o sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari.

In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

L'inagibilità o inabitabilità viene accertata con la presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, attestante tali circostanze, redatta da tecnico abilitato dalla quale ne siano indicate espressamente le cause. La conseguente riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della suddetta dichiarazione.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune attraverso la dichiarazione annuale successiva.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del comma precedente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Nel caso che gli interventi di cui sopra riguardino le prime abitazioni, il proprietario dell'immobile conserva il diritto alla detrazione per prima abitazione a condizione che lo stesso vi mantenga la residenza.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori<sup>(6)</sup>.

(6) Facoltà prevista dall'art. 1, c. 5, della L. 27-12-1997, n. 449.

Il Comune ha inoltre la facoltà di applicare l'aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, agli immobili ubicati nel centro storico, come delimitato dall'art. 4 e per i quali sono in corso di attuazione interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 Agosto 1978, n. 457, nonché delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. L'aliquota ridotta sarà applicata per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori.

Il Comune, in relazione al perseguimento di finalità sociali in favore di nuclei composti da un'unica persona eo per cittadini e famiglie in situazioni di svantaggio, può ridurre ed anche esentare dal pagamento dell'I.C.I i proprietari di immobili ad uso abitativo che rendano disponibili gli alloggi per la locazione ai sensi della legge 431/98.

## **Art. 7 Esenzioni**

Ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, l'esenzione dall'imposta prevista all'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto dall'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917.

In occasione di calamità naturali, così come ufficialmente definite dalla legislazione vigente, sono esonerati dal pagamento dell' I.C.I., limitatamente all'anno nel quale si è verificato l'evento, i terreni agricoli e fabbricati posseduti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli rientranti nella zona interessata alle calamità, adibiti

all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile e provvisti della qualifica di imprenditori agricoli, così come precisati dagli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

In relazione al comma che precede, gli imprenditori agricoli interessati dovranno inoltrare domanda di rimborso dell'imposta eventualmente versata entro e non oltre il trenta giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento calamitoso.

### **TITOLO III VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

#### **Art. 8 Alloggio non locato e seconda casa**

Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare classificata nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categorie A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto. Per seconda casa si intende l'unità immobiliare classificata nel gruppo catastale A, arredata e tenuta a disposizione dal possessore.

#### **Art. 9 Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri ( art. 59, lettera i) decreto legislativo n. 446/1997), purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

In caso di decesso del contribuente in corso d'anno i versamenti relativi allo stesso contribuente possono essere effettuati, unicamente per l'anno in corso, dagli eredi a nome del contribuente interessato, fatti salvi gli adempimenti da rispettare, entro le scadenze previste, per i periodi d'imposta successivi.

I versamenti d'imposta, dovuti annualmente in autotassazione ex art. 10 del D.L. n. 504/92, devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale, a decorrere dal 1.01.2003. In alternativa, ai sensi dell'art. 52 – comma 5 – lettera b) D.Lgs.446/97, il comune può deliberare che la riscossione dell'imposta avvenga mediante convenzione con azienda speciale come previsto dall'art. 113 – lettera c) del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti**

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

#### **Art. 11 Accertamenti**

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218 e secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento.

## **Art. 12** **Attività di controllo**

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

## **Art. 13** **Incentivi al personale addetto**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p) del decreto legislativo n. 446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.).

## **Art. 14** **Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.



Per l'imposta pagata fino all'anno 1998 per i terreni agricoli di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente Regolamento non sono ammessi rimborsi.

## **Art. 15**

### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di
- rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

## **Art. 16**

### **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione

Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 17 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

##### **Art. 18 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.